



# COMUNE DI NOLA

*Città Metropolitana di Napoli*

ORDINANZA N. 265 DEL 22/09/2020

Oggetto: Raccomandazioni sull'uso consapevole delle mascherine.

## IL SINDACO

Considerato che il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

Visto il D. Lgs. n. 6 del 23/02/2020 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti "Disposizioni e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

Richiamato da ultimo Il DPCM del 7 settembre 2020 che conferma l'obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all'aperto a rischio assembramento.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii. e, particolarmente, gli artt. 50 (Competenze del Sindaco);

Considerati

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;
- l'imminente ripresa delle attività scolastiche che richiede un alto senso di responsabilità e il rispetto delle normative vigenti al fine di non aggravare la situazione di diffusione del virus;

## ORDINA

**È fatto obbligo, per la generalità dei cittadini, residenti e non, di indossare su tutto il territorio comunale la mascherina a protezione di naso e bocca quando si staziona all'aperto e/o si circola in luoghi e spazi pubblici e/o**

aperti al pubblico dalle ore 18:00 e fino alle ore 6:00 e, anche al di fuori di tale fascia oraria, in tutte le situazioni in cui si possa verificare il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- Ai titolari degli esercizi di vendita del settore alimentare, rivendite di generi di monopolio e, in generale, a tutti i titolari di imprese commerciali di NOLA (NA) di effettuare, sistematici interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore Della Sanità nel febbraio 2020;
- Di potenziare l'esposizione all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, di idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
- Di assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente areazione dei locali;
- Di posizionare appositi dispensatori e prodotti igienici per le mani;
- Di esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore Della Sanità;
- Di disporre l'ingresso delle persone nei locali garantendo l'adozione di tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza stabiliti dalla normativa in materia di COVID-19 (distanze interpersonali, sanificazione, uso di dispositivi di protezione individuale ecc.);
- Di prevedere all'esterno dell'esercizio percorsi pedonali di attesa che consentano il distanziamento di almeno un metro;
- È fatto obbligo a tutti i soggetti che operano e lavorano presso esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici e in ogni altro luogo esterno alla propria abitazione o domicilio di indossare specifiche "mascherine" a protezione delle vie respiratorie;
- L'accesso agli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed ogni altro luogo chiuso è consentito solo indossando specifiche "mascherine", obbligo che vige per tutti i residenti e non nel comune di NOLA (NA);

#### RACCOMANDA

alla cittadinanza di osservare la massima cautela nella mobilità e di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento nonché la distanza interpersonale in ossequio alle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica in atto.

La presente ordinanza avrà effetto dal giorno 22 settembre 2020 e fino al giorno 7 ottobre 2020.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art.7 bis del T.U.E.L. 267/2000.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;

la trasmissione del presente provvedimento per la necessaria vigilanza sulla sua osservanza alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Nola, al Commissariato della Polizia di Stato di Nola ed al Comando della Guardia di Finanza di Nola;

l'inserimento nel Registro delle Ordinanze Sindacali, la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Nola, l'inserimento sul sito istituzionale del Comune di Nola e l'affissione sull'intero territorio comunale;

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR Campania entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.



IL SINDACO

ing. Gaetano Minieri